

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO**

OGGETTO: *descrizione del bene – indicazione del comodante*

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del \_\_\_\_\_, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della medesima Amministrazione per la stipula del presente contratto – parte comodataria

E

[La ditta] con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di suo/a [qualifica del firmatario] che stipula in nome, per conto ed interesse di essa, giusti poteri,

PREMESSO CHE

- Il comodatario è interessato a disporre presso la U.O. \_\_\_\_\_ di un \_\_\_\_\_, marca \_\_\_\_\_, mod. \_\_\_\_\_
- Il bene oggetto di comodato consente di svolgere prestazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che a tale titolo la riceve ed accetta in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento, la predetta attrezzatura, affinché venga usata presso la U.O. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. La proprietà dell'apparecchiatura concessa in comodato resta del comodante.

ART. 2

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare l'apparecchiatura suddetta con ogni diligenza e a servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinata, a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato e debitamente istruito dal personale specializzato del comodante. L'apparecchiatura non dovrà essere ceduta a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neppure temporaneamente.

ART. 3

Le parti, di comune accordo, attribuiscono a tutti gli effetti all'apparecchiatura suddetta il valore complessivo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)

ART.4

Il presente contratto ha validità di \_\_\_\_\_ dalla data di stipula dello stesso.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 giorni di preavviso.

#### ART. 5

Il Comodante dichiara che:

- la cessione del bene non comporta alcun obbligo da parte del Comodatario nei confronti del Comodante;  
l'eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà  a carico dell'Azienda ed è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale/ a completo carico del comodante

#### ART.6

Sono a completo carico del Comodante:

- le spese di trasporto, imballo e montaggio dell'apparecchiatura, nonché quelle conseguenti alla restituzione del bene;
- tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria, intesa come "l'insieme delle attività effettuate da tecnici specializzati a seguito della rilevazione di un'avaria, volte a ripristinare le corrette condizioni di funzionamento";
- la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi come l'insieme delle attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza di pazienti ed operatori, conseguenti a condizioni di guasto occulte, non rilevabili dall'operatore e risolvibili con interventi di manutenzione Straordinaria.

Sono a completo carico del Comodatario:

- tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, intesa come "l'insieme delle attività semplici e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all'occorrenza e/o secondo un programma predefinito sull'apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre l'incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria";
- i materiali di normale consumo che verranno quotati all'inizio di ogni anno solare anche in funzione delle quantità reali di impiego;
- la verifica iniziale di Sicurezza Elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei parametri di sicurezza successivamente alla fase di trasporto e di installazione;

#### ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

#### ART. 8

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del comodante.

Per ogni controversia è competente il Foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto:

ASL RIETI

IL COMODANTE